

**Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)**

220

del 30 marzo 1911 (Stato 1° giugno 2004)

... (estratto)

Art. 331

D. Previdenza
a favore del
personale
I. Obblighi del
datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

² Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

³ Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza a favore del personale, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori; i contributi devono provenire da fondi propri del datore di lavoro o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.⁸⁹

⁴ Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicuratore.

⁵ Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.⁹⁰

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **831.40**, **831.401** art. 1 cpv. 1).

⁹⁰ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU **1999** 1384 1387; FF **1998** 4409)

Art. 331a⁹¹

II. Inizio e fine
della previdenza

¹ La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

² Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

³ L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

Art. 331b⁹²

III. Cessione
e costituzione
in pegno

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

Art. 331c⁹³

IV. Riserve per
motivi di salute

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

Art. 331d⁹⁴

V. Promozione
della proprietà
d'abitazioni

1. Costituzione
in pegno

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

² La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

³ Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

- 91 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.42**).
- 92 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.42**).
- 93 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.42**).
- 94 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994 3272**; FF **1992 VI 209**).

⁴ I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

⁶ Se la costituzione in pegno avviene prima di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d-30f e 83a della legge federale del 25 giugno 1982⁹⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

⁷ Il Consiglio federale determina:

- a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»;
- b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Art. 331e⁹⁶

2. Prelievo anticipato

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

² Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

³ Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

⁴ Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione com-

⁹⁵ RS 831.40

⁹⁶ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).

plementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁹⁷ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993⁹⁸ sul libero passaggio.⁹⁹

⁷ Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁸ Sono inoltre applicabili gli articoli 30*d*-30*f* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982¹⁰⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(...)

⁹⁷ RS **210**

⁹⁸ RS **831.42**

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118 1142; FF **1996** I 1).

¹⁰⁰ RS **831.40**